



Il ruolo degli organismi di certificazione nell'attestazione della relazione di sostenibilità

*Ing. Paolo Gianoglio
Direttore Innovazione e Sviluppo
ICIM Group*

Conforma

- ▶ **CONFORMA** con un fatturato dei suoi Soci nel 2019, nel settore TIC, di circa 500 milioni di euro, rappresenta la più grande Associazione di Organismi di Certificazione Ispezione Prova e Taratura. CONFORMA opera nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification), ovvero nel settore della Valutazione della Conformità intesa come l'insieme delle attività, generalmente svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE e prove di laboratorio e taratura.
- ▶ La Mission di CONFORMA è promuovere la qualità, la sicurezza e la protezione dell'ambiente attraverso certificazioni, prove ed ispezioni competenti ed indipendenti, con l'obiettivo di:
 - ▶ dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai servizi oggetto di valutazione
 - ▶ tutelare i consumatori
 - ▶ rafforzare nelle Istituzioni, nelle imprese e nei cittadini la piena consapevolezza del valore sociale della valutazione di conformità in materia di qualità, ambiente, sicurezza e sostenibilità.

Conforma

- ▶ **CONFORMA** prevede che possano associarsi solo organismi e laboratori **accreditati**.
- ▶ **L'accreditamento** è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della **competenza e imparzialità** degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura. L'accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali. Nel mondo, l'accreditamento viene svolto sulla base della norma internazionale **ISO/IEC 17011**. All'interno dell'Unione europea, il **Regolamento europeo 765/2008** prevede che **ogni stato membro nomini il proprio Ente Unico nazionale di accreditamento** e ha conferito per la prima volta a tale attività uno status giuridico, riconoscendola come espressione di pubblica autorità. In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è **Accredia**.

Gli obiettivi della rendicontazione di sostenibilità

- *Green Deal Europeo: trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che **entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra**. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal intende **dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse** e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile*
- *riorientare i flussi di capitali verso **investimenti sostenibili** al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, **gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici**, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la **trasparenza** e la **visione a lungo termine** nelle attività economico-finanziarie.*
- *contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo.*

Le premesse

Il legislatore europeo esprime le sue intenzioni nei «**considerando**» che introducono la **Direttiva 2022/2064**. In particolare.

*(61) I revisori contabili o le imprese di revisione contabile eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione. Il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori contabili o delle imprese di revisione contabile **contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità**. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. Vi è tuttavia il rischio di un'ulteriore **concentrazione del mercato delle revisioni**, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni o dei corrispettivi inerenti all'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. (...) è auspicabile offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di **prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accreditare i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità **conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio affinché essi rilascino un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.*

Le premesse

(61, continua)

*Gli Stati membri dovrebbero stabilire prescrizioni atte a garantire la qualità dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione e l'uniformità nei risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Pertanto, tutti i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità **dovrebbero essere soggetti a obblighi che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/43/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e nel contempo **adattati alle caratteristiche dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che non effettuano revisioni legali dei conti.***

*In particolare, gli Stati membri dovrebbero stabilire **disposizioni equivalenti in materia di formazione ed esame, formazione continua, sistemi di garanzia di qualità, deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale, designazione e revoca, organizzazione del lavoro dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità,** nonché in materia di indagini, sanzioni e segnalazione di irregolarità. Ciò garantirebbe inoltre **parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che sono autorizzate dagli Stati membri a rilasciare un'attestazione** contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi i revisori legali. L'impresa che incarichi un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato diverso dal revisore legale di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità **non dovrebbe essere tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale.***

Le premesse

(62)

*Al fine di promuovere la libera circolazione dei servizi, gli Stati membri **dovrebbero consentire ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in un altro Stato membro di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel loro territorio.** Ciò favorirebbe altresì l'apertura del mercato dell'attestazione anche se non tutti gli Stati membri consentono l'accreditamento di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel loro territorio. Laddove prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità rilascino l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio di uno Stato membro ospitante, tale Stato membro dovrebbe poter decidere di sottoporre a vigilanza i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, data la possibilità di sfruttare il quadro attuato per la vigilanza dei revisori che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.*

La Direttiva

Articolo 1 - Modifiche della direttiva 2013/34/UE

Comma 13: l'articolo 34 è così modificato:

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Gli Stati membri **possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1**, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 22, punto 2), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:

a) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

b) formazione continua;

c) sistemi di controllo della qualità;

d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;

e) designazione e revoca;

f) indagini e sanzioni;

g) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e

h) le segnalazioni di irregolarità.

Punti di attenzione

- ▶ Competenze specifiche su aspetti specialistici riguardanti i differenti temi della sostenibilità
- ▶ Team di valutazione multidisciplinari che abbiano un medesimo approccio metodologico
- ▶ Competenze metodologiche sulla pianificazione e sulla conduzione delle attività di verifica e valutazione
- ▶ **Garantire l'obiettivo della coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e le informazioni di sostenibilità**
- ▶ Assicurare un approccio univoco che prescindenda dalla natura del soggetto incaricato dell'attestazione
- ▶ Livello di sicurezza LIMITATO o RAGIONEVOLE (vedi considerando 60 della Direttiva 2022/2264).
Metodologia di approccio, coerenza livello vs. impegno.

Punti di attenzione

- ▶ **Focus sui processi** e non solo sulle informazioni (vedi ESRS 2 – General Disclosures):
 - ▶ Ruolo delle figure apicali in materia di sostenibilità
 - ▶ Due diligence
 - ▶ Risk management e Internal Control
 - ▶ Stakeholder Engagement
 - ▶ Materiality Assessment Process
 - ▶ Politiche per la gestione di temi riguardanti la sostenibilità
 - ▶ Metriche e misurazione degli effetti delle azioni
 - ▶ Etc.

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**



*info@icimgroup.com
www.icimgroup.com*

